



COMUNE DI ALTOFONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Paese dell'Acqua e dell'Olio

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Registro

Addi, 30-01-2023 .

Oggetto: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 19:00, nella sala delle consuete adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, con l'intervento dei Consiglieri Signori :

Corsale Luciano	Presente	Antibo Grazia Patrizia	Presente
Marfia Anna Lisa	Presente	Raccuglia Giacomo Luca	Assente
Romeo Valentina	Assente	Bentivegna Luigi	Assente
Bentivegna Luigi	Presente	Marfia Salvatore	Assente
Anitra Tiziana	Presente	Innaimi Francesca Anna	Presente
Lo Nigro Claudia	Assente	Tenerello Alberto	Presente
Gioè Gaspare	Presente	Davì Giuseppe	Presente
Tuttoilmondo Teresa	Presente	Di Matteo Gabriele	Assente

ne risultano presenti n. **10** e assenti n. **6**.

Per la Giunta Comunale sono presenti:

De Luca Angelina	P
Ciaccio Maria Francesca	A
Amato Francesco	A
Catanese Vitaliano	P

Presiede il Sig. **Luciano Corsale** in qualità di **Presidente del Consiglio** e partecipa il Dott. Valerio Borruso Segretario Generale. La seduta è Pubblica.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: "*Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*";
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che "*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.*";
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che "*le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del*

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.";

VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: "*Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.*";

PRECISATO

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97

CONSIDERATO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Altofonte presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

VISTA la nota protocollo n. 235 del 05/01/2023 con la quale si richiedeva all'Amministrazione apposito atto di indirizzo in merito all'utilizzo della facoltà di legge sopra esposta, ad oggi senza riscontro;

RITENUTO di sottoporre al Consiglio Comunale la possibilità di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."* (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria);

DATO ATTO che occorre acquisire il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

1. di sottoporre al Consiglio Comunale la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
2. di disporre, nel caso di accoglimento, che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel caso di accoglimento, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
4. di procedere, nel caso di accoglimento, alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Istruita da: *Maria Elena Reina*

Il Responsabile del Settore Finanziario

Polizzi Leoluca

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge 142/1990, recepito dalla L.R. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Polizzi Leoluca

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dispone che si proceda alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art.1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n.19

Il Ragioniere Polizzi espone che la finanziaria del 2023, legge 197/2022, ha previsto alcune norme agevolative nei confronti dei contribuenti; alcune immediatamente applicabili, altre rimesse alla discrezionalità dei consigli comunali. Espone, quindi, che le norme che qui interessano, relative allo stralcio dei crediti iscritti a ruolo per gli anni dal 2000 al 2015 di importo fino a mille euro, comprensivi di sanzioni e interessi, prevedono lo stralcio di tutte le partite iscritte a ruolo relative - per quello che riguarda le entrate comunali - alle sole sanzioni e interessi, salvo che il Consiglio Comunale, con proprio atto di natura regolamentare, deliberi di non aderire all' predetto stralcio. Diversamente, la finanziaria prevede anche la cosiddetta rottamazione di tutte le partite iscritte in ruoli consegnati dal 2000 al 30 giugno 2022, limitatamente sempre alle sanzioni e agli interessi di qualsiasi tipo, a condizione che venga presentata apposita istanza e si provveda al pagamento del tributo anche ratealmente fino a 18 rate trimestrali.

Il Consigliere Raccuglia chiede se sia stato quantificato il mancato introito.

Il Ragioniere Polizzi risponde che allo stato è impossibile quantificarlo perché non si conoscono le partite ancora sospese reative a tali ruoli né quali siano quelle fino a mille euro, in considerazione del fatto che gli interessi continuano a decorrere anche dopo la consegna del ruolo al concessionario della riscossione.

Il Presidente evidenzia i vantaggi della cosiddetta rottamazione quater ed in particolare la possibilità di avere l'abbuono di sanzioni e interessi sulle partite iscritte a ruolo fino al giugno 2022, mediante pagamento della sorte con possibilità di rateizzazione fino a cinque anni e mezzo in 18 rate trimestrali, cosa assolutamente nuova rispetto alle rottamazioni precedenti; aggiunge che è necessaria l'adesione da parte del contribuente interessato. Stigmatizza, invece, lo stralcio automatico che si limita a cancellare tout court le partite iscritte a ruolo, sempre riguardo a sanzioni e interessi, senza però obbligo di pagare la sorte principale, per cui il contribuente non ha alcun interesse al pagamento. Rileva che molti comuni hanno respinto tale tipo di agevolazione anche perché significherebbe vanificare anni di lavoro degli uffici addetti alle entrate. Ritiene, dunque, che sia opportuno approvare la proposta e di conseguenza di non aderire allo stralcio.

Il Consigliere Tenerello dichiara di essere d'accordo con quanto dichiarato dal Presidente e, pertanto, di essere contrario allo stralcio automatico e favorevole alla rottamazione su istanza dell'interessato.

Su richiesta del gruppo di minoranza la seduta viene sospesa per cinque minuti quando sono le ore 21,00.

La seduta riprende alle ore 21,05.

Il Consigliere Raccuglia, a nome del gruppo di minoranza, dichiara che i consiglieri del gruppo "CambiAmo Altofonte" abbandoneranno l'aula senza partecipare alla votazione della proposta, poiché si ritengono offesi per il clima che si è venuto a creare contro di loro.

Il Consigliere Marfia Anna Lisa ricorda che l'Amministrazione De Luca, da quando si è insediata, sin dalla prima legislatura, ha lanciato un messaggio di solidarietà verso i cittadini più deboli, ma che

questa volta la legge non consente di differenziare il trattamento sulla base della condizione economico sociale degli interessati, rispetto a questo punto all'ordine del giorno. Rileva che l'approvazione della presente proposta rappresenta un segnale per coloro che pagano regolarmente quanto dovuto, un modo per potere continuare a dare servizi ai cittadini e anche per rispetto degli uffici che sono giornalmente impegnati nell'attività di recupero dei crediti. Dichiaro che voterò a favore perché per lei che è una grande democratica e parla con anarchici e insurrezionalisti, la parola è quella che Dio ci ha dato per confrontarsi con le persone e rispettare tutti i punti di vista, e non tollera una politica poco costruttiva volta ad offese anche personali, perché è bello confrontarsi in un clima sereno e rispettoso delle responsabilità che ognuno ha in questa sede.

Il Consigliere Antibo, quale Assessore al ramo, dichiara di essere contraria allo stralcio automatico e di essere, quindi, favorevole alla proposta.

Esaurita la discussione, il Presidente pone la proposta ai voti, in forma palese, per alzata di mano, e ne accerta l'esito, con l'assistenza degli scrutatori, come segue:

consiglieri presenti: 10
consiglieri votanti: 10
consiglieri favorevoli: 10
consiglieri contrari: ///
consiglieri astenuti: ///

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dando atto dell'approvazione.

Subito dopo, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, il Presidente propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile; cosicché pone tale proposta ai voti in forma palese e ne accerta l'esito con l'assistenza degli scrutatori, come segue:

consiglieri presenti: 10
consiglieri votanti: 10
consiglieri favorevoli: 10
consiglieri contrari: ///
consiglieri astenuti: ///

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dando atto dell'approvazione

Seduta chiusa alle ore 21,10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art.1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.”

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 2° Settore;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Uditi gli interventi d'aula

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

6. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
7. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
8. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
9. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONTESTUALMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di immediata esecutività della delibera;

Visto l'esito della separata votazione, come sopra riportato;

Visto l'articolo 12, comma 2, della Legge regionale n. 44/1991

D I C H I A R A

L'immediata esecutività della deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Dott. Luciano Corsale
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il Consigliere Anziano

Antibo Grazia Patrizia
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il Segretario Generale

Dott. Valerio Borruso
(Sottoscritto con Firma Digitale)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente determina è stata pubblicata e affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune inserito nel sito web www.comune.altofonte.pa.it dal _____ al _____ per giorni consecutivi.

Altofonte,

L'Addetta alla pubblicazione

Francesca Bruno
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-01-2023.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Altofonte li, _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Valerio Borruso
(Sottoscritto con Firma Digitale)